

**Tar Lazio Sezione Prima Quater**

**Giudizio 6076/2019 RG**

**Notificazione per pubblici proclami**

**Giusta Ordinanza Cautelare numero 4167 del 2019**

**SUNTO DEL RICORSO**

- I ricorrenti **Claudia Silvia Ferrara** (codice fiscale **FRCDS87L45C351W**) **Salvatore Marcuccio** (codice fiscale **MRC SVT91A29L04Y**) e **Salvatore Difrancesco** (codice fiscale **DFR SVT 88P01 C351H**), hanno partecipato alla procedura concorsuale per l'assunzione di **893 allievi agenti della Polizia di Stato indetta con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.**

- La *lex specialis* della procedura concorsuale, ha previsto: **a)** quale requisito di partecipazione quello di età consistente nello “*..aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età..*”; **b)** le seguenti fasi: “*1) prova scritta d’esame; 2) prova di efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamento attitudinale*”; **c)** che gli idonei alla prova scritta, siano inseriti in una “*graduatoria*” e convocati “*..alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali successivi..*” secondo “*..l’ordine della relativa graduatoria..*”; **d)** che i candidati che abbiano superato le quattro prove, vengano inseriti nella “*graduatoria finale*”, redatta sulla scorta “*...del punteggio utile riportato alla prova scritta d’esame..*” (senza quindi alcuna maggiorazione derivante da valutazione di titoli o di altri requisiti); **e)** che i vincitori “*..saranno ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione..*”.

- I ricorrenti, sono stati inseriti nella “*graduatoria degli idonei*” alla prova scritta con 9,125 punti.

- L’amministrazione successivamente, ha proseguito la procedura ammettendo alle successive tre prove una aliquota di concorrenti inseriti nella *graduatoria* degli idonei alla prova scritta, approvando il 28 maggio 2018 una graduatoria dalla quale ha nominato i vincitori.

- L’amministrazione successivamente piuttosto che proseguire la procedura concorsuale ammettendo alle tre prove successive coloro che hanno superato la prova scritta, col decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 impugnato col presente ricorso, ha avviato un nuovo *anomalo* procedimento, formalmente denominato di *scorrimento*, ma che in realtà prevede l’assunzione solo di alcuni tra coloro che sono inseriti nella *graduatoria* della prova scritta.

- Per fare ciò, l'amministrazione ha introdotto in via postuma *nuovi requisiti* non previsti dal bando del concorso e consistenti nel possesso di non oltre 26 anni alla data dell'1 gennaio 2019 e nel possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- In applicazione dei *nuovi requisiti*, ha quindi stilato tre tabelle denominate A, B e C, con cui ha rispettivamente individuato: **a)** i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla “nuova” procedura; **b)** quelli esclusi avendo superato il limite di età; **c)** quelli che non possono considerarsi esclusi ma di cui devono essere verificati i requisiti.
- L'amministrazione ha operato tale scelta, senza alcuna motivazione e richiamandosi all'articolo 11 del decreto legge del 14 dicembre 2018 numero 135, con cui è stata autorizzata “..l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato...nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta d'esame del concorso pubblico ...”.
- Vengono in tal modo irrualmente applicati, quali *nuovi requisiti* che determinato l'esclusione di alcuni tra i soggetti inseriti nella graduatoria della prova scritta, i requisiti d'età e di istruzione previsti dall'articolo 6 del D.P.R. 335/1982, nel testo riscritto successivamente all'indizione della procedura concorsuale in esame e che peraltro sono previsti ai fini della *partecipazione* alle procedure concorsuali.
- I ricorrenti, benchè in possesso del punteggio utile per lo scorrimento, sono stati inseriti nelle tabelle B (i ricorrenti Ferrara e Di Francesco) e C (il ricorrente Marcuccio) e quindi esclusi dalla procedura (in quanto non in possesso, alla data dell'1 gennaio 2019, del *nuovo* requisito d'età di 26 anni).
- Successivamente l'amministrazione, con provvedimento del Capo della Polizia del 19 aprile 2019, ha convocato i concorrenti presenti nella tabella A, per sottoporli agli ulteriori accertamenti secondo uno specifico e dettagliato calendario.
- Tali prove sono tuttora in corso.

\* \* \*

**- I ricorrenti pertanto, con ricorso iscritto al numero 6076 del 2019 innanzi al Tar Roma, hanno impugnato: a) il decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 numero 333-B/12D.3.19/5429, e le relative tabelle A, B e C allegate; b) il decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019 numero 333-B/12D.3.19 col quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica**

e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto; c) ove occorra ed in via meramente cautelativa, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018 nella parte in cui fissa il limite massimo di età di ventisei anni e viene richiamato dall'articolo 6 del DPR 335 del 1982, come modificato dal decreto legislativo 95 del 2017; d) ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.

- I ricorrenti hanno in particolare censurato i succitati provvedimenti per i seguenti motivi di diritto: violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione - dei principi di buon andamento, economicità, trasparenza, logicità e non aggravamento dell'agire amministrativo - del principio del legittimo affidamento e della parità di trattamento - della legge 127 del 1997 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, illogicità, sviamento dalla funzione tipica, violazione del principio dello scorrimento della graduatoria precedente - Motivazione perplessa ed insufficiente - Contraddittorietà.

- Hanno in particolare evidenziato quanto segue.

- gli atti sono illegittimi per eccesso di potere per contraddittorietà interna ed esterna, sviamento, manifesta ingiustizia e violazione dei principi in materia di scorrimento delle graduatorie. L'amministrazione infatti - dinanzi all'esigenza di assumere nuovo personale ed avendo già optato per ragioni di economicità per l'utilizzo degli atti della procedura concorsuale in esame mediante l'istituto dello scorrimento - ha tuttavia finito per disattendere le proprie precedenti determinazioni, coniando un nuovo anomalo procedimento che, in parte concreta una nuova procedura di reclutamento, in parte utilizza gli atti della procedura concorsuale in esame. Essa infatti, ha deciso di assumere 1.841 nuovi agenti di Polizia, scegliendo a tal fine di non esperire una nuova procedura concorsuale e di avvalersi della graduatoria dei candidati idonei alla prova scritta del concorso.

- L'amministrazione tuttavia, ha violato e modificato la *lex specialis* in quanto, fissando *nuovi requisiti* in corso di procedura, ha finito con l'escludere concorrenti già ammessi e col violare i principi

che governano lo svolgimento delle procedure concorsuali i quali vietano qualsivoglia mutamento *in corsa* delle regole o dei criteri dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati. Con conseguente irrimediabile violazione della *par condicio*. Risulta quindi evidente come, l'amministrazione abbia in realtà posto in essere una nuova e diversa procedura di reclutamento, rivolta esclusivamente ad alcuni soggetti unilateralmente individuati dalla medesima amministrazione ed inseriti in un'apposita tabella già predeterminata (la tabella A allegata dal decreto del 15 maggio 2019), con contestuale espressa esclusione di tutti gli altri candidati individuati dall'amministrazione stessa ed inseriti in altra apposita tabella (le tabelle B e C degli "esclusi"). Da ciò discende la violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione), del libero accesso agli impieghi pubblici (articolo 51 della Costituzione), di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'*agere* amministrativo (articolo 97 della Costituzione legge 241/1990), nonché del principio di affidamento.

- Risulta altresì evidente come – attraverso la "*selezione preventiva*" operata mediante la redazione delle tabelle degli "esclusi" e dei "non esclusi" tra i candidati già selezionati – l'amministrazione abbia di fatto individuato i soggetti da assumere secondo una procedura di natura non concorsuale, nonché priva della necessaria imparzialità e trasparenza ed in violazione del principio dell'anonimato.

- La selezione di alcuni dei soggetti presenti nella graduatoria della prova scritta del concorso mediante nuovi criteri postumi di assunzione, si pone in insanabile contrasto con l'articolo 51 della Costituzione, realizzando un'arbitraria disparità di trattamento tra i candidati. Con specifico riferimento al requisito anagrafico, va rammentato come la legge non preveda alcun limite di età per l'*assunzione* nei ranghi della pubblica amministrazione, al contrario permettendo in via eccezionale un limite di età per la *partecipazione* ai concorsi pubblici. Da ciò discende che, anche a voler in ipotesi ammettere la legittimità di un limite anagrafico di 26 anni esso potrebbe avere legittimamente rilevanza solo ai fini della partecipazione al concorso e non in momenti successivi (men che mai dopo la formazione della graduatoria degli idonei). Sicché, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione ed altresì della legge 127 del 1997, nonché del D.M. 115/1999 ed anche del successivo D.M. 103 del 2018.

- L'amministrazione ha disposto – discostandosi dalla *lex specialis*– l'assunzione diretta solo di alcuni candidati idonei alla prova scritta, senza la necessaria doverosa predisposizione di una graduatoria finale (in violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di trasparenza, correttezza, buon andamento, parità di trattamento e legittimo affidamento) mentre l'articolo 18 del bando, prevede che i candidati che abbiano superato le prove vengano inseriti nella “*graduatoria finale*” della procedura, redatta esclusivamente sulla scorta “...*del punteggio utile riportato alla prova scritta d'esame..*” (ciò che rende evidente l'affidamento ingenerato nei ricorrenti dalla loro inclusione nella graduatoria dei soggetti idonei).

- Risulta infine violato il consolidato principio secondo cui lo scorrimento “.. *rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione..*” (cfr. Ad. Plenaria 4/2011); sicché, “.. *l'amministrazione deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti..*” (Consiglio Stato 4056/ 2017; Tar Lazio 10862/2018). Ma nel decreto impugnato non è rinvenibile alcuna motivazione a sostegno della determinazione di non operare l'effettivo scorrimento della graduatoria preesistente, preferendosi invece l'avvio di una nuova “procedura selettiva” a carattere non concorsuale, scegliendo il personale da assumere sulla scorta di nominativi attinti da una precedente graduatoria di idonei, senza rispettarne l'ordine, ma selezionando i candidati da assumere secondo nuovi criteri nonché seguendo un *iter* procedimentale differente rispetto a quello previsto dal bando di concorso.

- I ricorrenti hanno sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in legge per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – Violazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione - Disparità di trattamento – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, precisando a tal fine che la disposizione normativa in questione, si configura con evidenza quale *legge-provvedimento*, la cui legittimità costituzionale “..*deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto sulla base di uno scrutinio stretto di costituzionalità essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore, tanto più rigoroso quanto più marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto*

*a controllo..”* (cfr. Corte Costituzionale 8 maggio 2009 numero 137) e che trattandosi di un atto sostanzialmente amministrativo, può essere invocata “*..la violazione dei principi che normalmente presiedono all’attività amministrativa allorché emerge l’arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è chiamata ad incidere o dall’evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all’interesse pubblico perseguito..”*. Applicando tali coordinate al comma 2-bis dell’articolo 11 del decreto legge 135/2018, i predetti limiti di ragionevolezza risultano violati, in quanto la norma, nel prevedere *nuovi requisiti* con cui attuare lo scorrimento della graduatoria della prova scritta, contiene una previsione arbitraria ed irragionevole nella parte in cui omette di indicare “*la ratio giustificatrice del caso concreto*” ed omette di considerare che – sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 51 della Costituzione nonché dall’articolo 3 della legge 127 del 1997 – non è consentito prevedere alcun limite di età per l’*assunzione* nei ranghi della pubblica amministrazione, essendo al contrario consentito (come già ampiamente esposto in precedenza) in via del tutto eccezionale e previa idonea e puntuale motivazione, l’eventuale apposizione di un limite di età, di carattere preventivo, per la *partecipazione* ai concorsi pubblici; la norma inoltre, è irragionevole in quanto si pone anche in contrasto con le norme in materia di utilizzazione della graduatoria mediante *scorrimento*, risultando intrinsecamente contraddittoria nella misura in cui da un lato impone all’amministrazione di procedere utilizzando l’ordine di una preesistente graduatoria formata secondo specifiche regole, e dall’altro individua nuovi criteri selettivi volti all’assunzione di alcuni soltanto tra i candidati inseriti in graduatoria, sovvertendo l’ordine della stessa e svuotando di *ratio* lo stesso istituto dello “scorrimento”.

- I ricorrenti hanno altresì sollevato l’eccezione di illegittimità costituzionale per violazione sotto altro profilo del principio di ragionevolezza e violazione del principio di affidamento – Violazione dell’articolo 3 della Costituzione, in quanto il comma 2 bis dell’articolo 11 del decreto legge 135 del 2018, contrasta inoltre col principio di derivazione comunitaria, garantito anche dall’articolo 3 della Costituzione, del legittimo affidamento del privato cittadino nei confronti degli atti dell’amministrazione pubblica, che non consente mai alla norma di “*..tradire l’affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali*”, e ciò neppure nel caso in cui “*la*

*disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad evenienze eccezionali” (Corte Costituzionale 4 luglio 2013, numero 170; cfr. anche, sentenze numero 24 del 2009, e 374 del 2002);*

- ed invero, come già evidenziato, l’individuazione di nuovi requisiti di assunzione finisce per agire retroattivamente su posizioni già consolidate dai ricorrenti in relazione ad una precedente procedura concorsuale, ledendo quindi il legittimo affidamento dei medesimi ricorrenti ad essere assunti mediante scorrimento della graduatoria, nel caso in cui l’amministrazione decidesse di utilizzarla, secondo l’ordine della graduatoria medesima (la Corte di Giustizia ha sul punto affermato che “..il principio della tutela del legittimo affidamento osta a che una modifica della normativa nazionale privi un soggetto passivo, con effetto retroattivo, del diritto, di cui questi godeva prima della detta modifica..”).

- Infine, i ricorrenti:

- hanno fatto istanza di misure cautelari collegiali, chiedendo di essere ammessi con riserva allo svolgimento delle prove fisiche e psicoattitudinali in corso, evidenziando come il *periculum in mora* fosse in *re ipsa*, tenuto conto della loro esclusione dalla procedura e che le prove ulteriori sono tuttora in corso e si concluderanno il prossimo 11 luglio con la assunzione dei concorrenti (e che peraltro la sospensione cautelare e la ammissione *con riserva* richiesta a Codesto On.le Tribunale, non arreca alcun nocumento alla sfera pubblica, né agli interessi in gioco).

- Istanza di misura cautelare monocratica, in quanto sussistono altresì per le medesime considerazioni sin qui trattate, le ragioni di estrema gravità ed urgenza, previste dall’articolo 56 del Codice del processo amministrativo, che rendono di fondamentale importanza, nelle more della fissazione della camera di consiglio, la sospensione con decreto presidenziale degli effetti degli atti impugnati e la ammissione con riserva alle prove in corso.

**- I ricorrenti hanno quindi chiesto al TAR adito di accogliere il ricorso ed annullare – previa concessione delle misure cautelari collegiali e monocratiche richieste, nonché ove occorra previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale sollevata – tutti gli atti impugnati nella parte in cui essi vengono illegittimamente esclusi.**